

***Causa Bleve c. Italia – Prima Sezione – sentenza 18 gennaio 2024 (ricorso n. 55807/13)***

**Diritto a un processo equo – Mancata o ritardata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi – Violazione dell’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo del diritto a un tribunale – Sussiste.**

**Viola l’art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo dell’effettività della tutela giurisdizionale, la mancata esecuzione - entro un tempo ragionevole – di un provvedimento interna, emanato in favore del ricorrente.**

***Fatto e diritto.*** Il ricorso riguarda la mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione italiana, di un’ordinanza di assegnazione giudiziale di somme – previo pignoramento presso terzi – dovute a un dipendente della ASL di Lecce.

Dalla parte in fatto della sentenza, si evince che il debitore aveva offerto un pagamento al creditore precedente, il quale tuttavia non aveva accettato le somme, perché notevolmente inferiori al credito riconosciutogli in sede giudiziale. La mancata esecuzione dell’assegnazione ordinata dal giudice dell’esecuzione comporta la violazione dell’art. 6 CEDU

L’Italia viene così condannata:

- a eseguire l’ordinanza di assegnazione del giudice interno entro tre mesi dalla sentenza;
- a pagare 9600 euro per il danno morale;
- a rifondere 250 euro per le spese.